

stituzione del mediatore, enunciati dal Congresso nell'allegato alla sua Risoluzione n° 80 (1999);

12. Considerando la pratica seguita in stati quali Germania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Spagna, Federazione di Russia, Regno Unito, Serbia e Montenegro e Svizzera, nei quali i mediatori regionali non hanno una relazione gerarchica con i mediatori nazionali, ma dispongono di giurisdizioni e di competenze ben delimitate;
13. Convinto che l'istituzione di organi di mediazione a livello regionale [e/o locale] nei paesi che non ne dispongono rafforzerebbe il rispetto dello stato di diritto, della democrazia e della buona amministrazione;
14. Persuaso che i mediatori regionali [e locali] dotati di ampie competenze e di mezzi di indagine e di azione sufficienti contribuirebbero a:
 - a. ridurre non solo i casi di violazione della legge, ma anche altre disfunzioni delle amministrazioni, quali la disuguaglianza di trattamento, i tempi eccessivamente lunghi, l'assenza di trasparenza e di integrità;
 - b. rendere le amministrazioni maggiormente aperte e sensibili alle esigenze dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi sociali e pubblici;
 - c. ripristinare la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici, riducendo la distanza che li separa;
15. Dichiarare che l'istituzione del mediatore regionale [e locale] facilita l'applicazione dei principi enunciati nella Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella Carta sociale europea riveduta e nella Carta europea dell'autonomia locale;

16. Incoraggia le regioni europee:
 - a. laddove tale istituzione non esiste, a prevedere l'istituzione di un mediatore regionale, in base ai Principi guida adottati dal Congresso nel 1999, che contribuisca a rafforzare tanto il controllo dei cittadini sui pubblici poteri, quanto il sistema di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti delle minoranze e i diritti sociali;
 - b. a sviluppare e, se del caso, a potenziare le competenze e i mezzi d'azione del mediatore regionale, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e la democrazia;
 - c. a promuovere lo scambio di informazioni e di buone prassi tra regioni europee;
 - d. a prevedere il possibile ricorso a un organo di mediazione, al fine di garantire l'accesso ai diritti da parte dei cittadini e di assicurare la buona amministrazione di nuove entità amministrative e giuridiche, in particolare nel contesto transfrontaliero;
17. Invita le organizzazioni non governative che lavorano per promuovere l'accesso effettivo dei cittadini ai diritti sociali e ai diritti dell'uomo a ricorrere al mediatore regionale per garantire il reale esercizio dei diritti sociali e dei diritti umani dei cittadini.

CONGRESSO DEI POTERI LOCALI REGIONALI

Istituto Europeo dell'Ombudsman (EOI)

CARTA INTERNAZIONALE DEL DIFENSORE CIVICO EFFICIENTE

*Istituto Europeo dell'Ombudsman
Commissario per la Tutela dei Diritti Civili
della Repubblica della Polonia
Prof. Dr. hab. Andrzej Zoll*

Bozza finale

L'istituto dell'ombudsman ha consolidato la propria posizione su scala globale come un'importante autorità nel sistema della protezione dei diritti umani e civili ed in molti Paesi ormai la popolazione è ben consapevole del suo ruolo. Da un punto di vista generale l'istituto facilita il consolidamento della democrazia e della legalità a livello internazionale.

È caratterizzato da un'ampia gamma di differenti regolamentazioni. Le caratteristiche comuni del Difensore civico sono la facoltà di controllare il rispetto dei diritti civili ed umani, la sua indipendenza dalle autorità sul cui operato l'ombudsman è competente ad esercitare i propri poteri di controllo e la facoltà di presentare alle autorità competenti mozioni (raccomandazioni) che tuttavia non sono vincolanti per i destinatari. Tuttavia ci sono differenze significative che, come evidenziano le comparazioni empiriche, non sono originate dalla circostanza che una nazione sia una "vecchia" o una "nuova" democrazia. Queste differenze riguardano soprattutto:

- il livello dell'indipendenza dell'ombudsman dall'autorità che lo ha nominato (e allo stesso modo la natura di tale autorità ed i principi e le modalità di nomina e revoca del Difensore civico), il suo essere vincolato o meno da direttive, le forme con le quali viene stabilito il suo budget economico;
- le qualifiche necessarie per essere nominato Difensore civico compreso il titolo di studio richiesto;
- i poteri e le competenze attri-

buiti al Difensore civico nella sua azione di controllo per valutare se i diritti civili ed umani sono rispettati. Spesso è esclusa la competenza del Difensore civico nei confronti del parlamento, del capo di stato e del governo - ad esempio del consiglio dei ministri, dei singoli ministri e dei rappresentanti del governo locale, ad esempio delle assemblee consiliari, dell'esercito e dei servizi di sicurezza, del potere giudiziario e degli organi inquirenti. Le restrizioni alle sue competenze nei confronti di questi organismi talvolta limitano la sua azione ai meri controlli di legittimità nei loro confronti e talvolta escludono anche lo stesso controllo di legittimità. Spesso è difficile fare una distinzione chiara fra questi due criteri. Se, in una determinata nazione, le disposizioni normative sanciscono l'obbligatorietà per la pubblica amministrazione di prendere in considerazione gli interessi legittimi delle parti dopo averla interpellata prima di prendere una decisione, allora controllare l'efficienza della pubblica amministrazione significa al contempo controllare la legalità delle azioni che ha compiuto;

- il potere di imporre o meno le proprie decisioni una volta che egli ha accertato una violazione di legge o un'irregolarità; spesso i poteri del Difensore civico sono limitati al diritto di fare una raccomandazione che, tuttavia non è vincolante. A volte egli ha il diritto di appello alla Corte Costituzionale o ad una corte, di suggerire modifiche normative, meno di frequente ha la possibilità di partecipare a procedimenti

decisionali dell'Amministrazione coinvolta o di agire in giudizio contro atti o attività illegittimi.

Le differenti normative hanno un impatto significativo sull'effettività dell'istituto del Difensore civico. Le Nazioni Unite (Commissione di diritti umani e Assemblea Generale) ed il Consiglio D'Europa hanno adottato risoluzioni e raccomandazioni sul Difensore civico e le Istituzioni Nazionali di Tutela e promozione dei diritti umani. Anche l'OSCE ed altre Organizzazioni Internazionali Regionali hanno presentato proposte e raccomandazioni sulla figura del Difensore civico.

Durante gli incontri internazionali e le discussioni bilaterali fra Difensori civici, sono state fatte proposte per sviluppare un modello di "Carta per l'efficienza del Difensore civico" le cui raccomandazioni dovrebbero essere seguite per trovare soluzioni legislative e nei rispettivi paesi e nell'attività pratica del Difensore civico; l'Istituto Europeo dell'Ombudsman presenta qui di seguito la "Carta Internazionale del Difensore civico Efficiente" a cui le normative dei rispettivi stati dovrebbero uniformarsi. Contemporaneamente dovrebbero partire iniziative per modificare le normative dei singoli stati per quanto attiene gli aspetti fondamentali.

Le proposte presentate di seguito si basano sui principi di indipendenza e di autonomia del Difensore civico come definiti dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 della Raccomandazione 61 (1999) e della Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa.

Sotto presentiamo le proposte iniziali che dovrebbero far parte della Carta dell'Ombudsman e costituire il nucleo centrale dell'istituto.

I. Principi generali

1. Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Competenze e responsabilità") l'istituto del Difensore civico dovrebbe trovare il proprio fondamento nella costituzione di un determinato paese e la sua specifica disciplina in un provvedimento legislativo. Tali disposizioni normative dovrebbero garantire l'indipendenza del Difensore civico nei confronti di altre istituzioni dello stato e la sua autonomia nelle sue valutazioni. La sua dipendenza organizzativa dall'autorità che lo ha nominato dovrebbe essere rigidamente definita dalla costituzione o almeno da un atto normativo. Dovrebbe essere esclusa la possibilità di revocare il Difensore civico durante il proprio mandato per motivi politici, come sancito dalla risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo") e dovrebbe prevedere specifiche ipotesi di sostituzione del Difensore civico nel corso del suo mandato (per esempio dimissioni, stato di incapacità di intendere e di volere permanente, azioni incompatibili con l'impegno preso nell'assumere la carica e perdita delle qualifiche necessarie per mantenere la carica). Una soluzione ottimale potrebbe esser la nomina (ed in casi particolari la revoca) dell'ombudsman da parte dell'organo parlamentare, con l'eccezione

della possibilità di proposta del candidato (o dei candidati) da parte del governo. Il Difensore civico dovrebbe relazionare periodicamente al Parlamento sull'attività svolta e sul grado di osservanza dei diritti umani e civili. Questo non esclude la possibilità di inviare periodiche informazioni sullo stato di osservanza dei diritti umani e civili ad altre autorità e soprattutto al governo. In conformità alla risoluzione 80 (1999) (Appendice Paragrafo 9) il Difensore civico non dovrebbe ricevere alcuna pressione dai partiti politici o da altre organizzazioni anche se queste lo hanno proposto come candidato all'organismo che lo ha nominato. Se egli è un membro di un partito politico dovrebbe sospendere la propria adesione al partito durante il suo mandato.

2. L'indipendenza finanziaria del Difensore civico dovrebbe essere garantita attraverso il suo diritto esclusivo di predisporre il proprio capitolo di bilancio come capitolo del bilancio generale del paese. Sulle modalità di utilizzo del proprio bilancio egli dovrebbe rispondere esclusivamente al parlamento o all'autorità preposta dal parlamento al controllo finanziario. Nel caso di Difensori civici locali questo principio dovrebbe essere applicato con riferimento alle assemblee consiliari locali.

Ai sensi della risoluzione 48/134 (Allegato, sezione "Composizione e garanzie di indipendenza e pluralismo" paragrafo 2) e della risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa (Appendice par. 9) al Difensore civico dovrebbe

essere garantito personale adeguato, in termini di qualifica e di numero, in grado di consentirgli di fare fronte alle istanze che possono pervenirgli dal territorio ove esercita la propria competenza in rapporto alla popolazione che può richiedere il suo intervento.

3. L'indipendenza dell'ombudsman nelle proprie attività di controllo, pronunce e attività istruttorie tese a verificare violazioni dei diritti umani e civili e delle libertà, dovrebbe essere garantita anche attraverso:

- 1) immunità dal potere giudiziario relativamente all'esercizio delle proprie funzioni;
- 2) il ritorno, alla fine del suo mandato, alla posizione occupata precedentemente o ad una posizione equivalente (a meno che nel frattempo l'ombudsman non abbia acquisito il diritto alla pensione di anzianità o un equivalente diritto, ad esempio il diritto alla percezione di un'indennità pari ad un magistrato in pensione);

3) la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione 2 sopra all'autorità che ha nominato l'ombudsman, senza che questa abbia in merito diritto di voto. Questo ovviamente non esclude il diritto di dibattere tali informazioni, presentare interpellanze ed interrogazioni, oltre che proposte.

4) L'obbligo per il Difensore civico di astenersi dal compiere attività politica ed altre attività che potrebbero minare la fiducia nella sua imparzialità, come sancito dalla risoluzione 80 (Allegato, sezione 10) del Congresso dei Poteri Locali e

Regionali del Consiglio D'Europa.

4. I requisiti relativi al candidato per la nomina ad ombudsman dovrebbero comprendere l'autorevolezza del persona con riferimento alla sua moralità e sensibilità sociale, la sua esperienza nel trattare questioni relative alla pubblica amministrazione e tematiche sociali e alla sua formazione.

Se l'ombudsman è autorizzato dalla Costituzione o dal provvedimento nonnativo che lo ha istituito ad agire in giudizio - ad esempio di fronte al Tribunale Costituzionale o alle Corti, sarebbe consigliabile che il candidato avesse una rilevante esperienza giuridica, a meno che la non si preveda la sua possibilità di essere rappresentato in giudizio solo attraverso un proprio procuratore legale. In quest'ultimo caso deve essere sottolineato che il Difensore civico non può esercitare un controllo efficiente sui propri funzionari con competenze giuridiche e che egli sarà dipendente dalla propria fiducia nelle loro competenze.

II. Finalità del controllo del Difensore civico intesa nel senso di diritto di attivare un procedimento istruttorio:

In conformità con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, il mandato del Difensore civico deve comprendere le seguenti competenze:

1. Il potere di **proteggere da parte del Difensore civico** i diritti e le libertà deve essere assicurato nei confronti di tutti i soggetti che ricadono sotto l'autorità di un determinato stato. Ciò significa le

persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e associazioni senza personalità giuridica, ma che, nello spirito della legge, possano essere ritenute titolari di diritti ed obblighi.

2. Il Difensore civico dovrebbe avere competenza ad investigare sull'osservanza dei diritti umani e civili e di libertà da parte delle autorità pubblica senza restrizioni di materia. Le finalità e le forme dell'attività tuttavia, dovrebbero prevedere appropriate cautele avendo presente l'attività giurisdizionale a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza delle corti ed anche la specifica natura degli organismi investigativi.

3. Il controllo del Difensore civico dovrebbe comprendere anche casi di violazioni della legge per inerzia da parte delle autorità e delle istituzioni.

III . Finalità dell'azione del Difensore civico in caso che riscontri la violazione dei diritti e delle libertà o il potenziale rischio di una simile violazione

1. Il diritto di presentare mozioni (raccomandazioni) all'autorità o all'istituzione, relativamente alla cui azione (od omissione) è stata riscontrata la violazione o ad una autorità di livello superiore. Queste raccomandazioni possono essere relative al caso particolare o ad una problematica di carattere generale.

2. Il diritto di attivare procedimenti di fronte ad organismi della pubblica amministrazione, di partecipare a procedimenti e di potere attivare procedure giurisdizionali avverso una con-

troparte.

3. Il potere di appellarsi ad autorità indipendenti (corti e tribunali) sia contro provvedimenti normativi, che contro provvedimenti ed azioni relativi a casi particolari posti in essere dalla pubblica amministrazione o dalle istituzioni della pubblica amministrazione

4. Le misure enumerate sotto i paragrafi 2 e 3) dovrebbero essere applicabili nel caso in cui i soggetti che richiedono l'intervento del Difensore civico non abbiano vantaggi giuridici dal ricorso alla tutela giurisdizionale per motivi giuridici o per motivi obiettivi o perché una simile azione è giustificata da rilevanti finalità sociali. Questo principio dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui il Difensore civico si è attivato d'ufficio, in particolare se le indicazioni (raccomandazioni) del Difensore civico elencate nel paragrafo 1 si sono rivelate inefficaci.

5. Il diritto di impugnare le decisioni delle corti, nei casi di palese illegittimità, all'interno del contesto delle procedure applicabili, a difesa dei diritti umani e civili e di libertà - con la riserva che siano prese in considerazione le indicazioni contenute nel paragrafo 4.

6. Il diritto di presentare proposte di riforma legislative alle autorità titolari di iniziativa legislativa, o di proporre, emendare o impugnare altri atti nonnativi relativi ai diritti umani e civili e di libertà.

7. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti a procedere contro costoro che si sono resi colpevoli di violazioni dei diritti umani e civili a livello penale e

disciplinare (e in altre forme simili). Il rifiuto di attivare simili procedimenti dovrebbe essere motivato e potrebbe essere riconosciuto al Difensore civico il diritto di impugnare nelle forme previste dalla legge tale rifiuto.

8. Il diritto di rivolgersi alle autorità competenti per rimuovere le disparità nell'applicazione della legge.

9. La possibilità per il Difensore civico di mediare nelle controversie sociali, qualora ciò dovesse rendersi necessario al fine di proteggere i diritti umani e civili e di libertà.

10. La promozione dell'educazione alla legalità nella società e collaborazione stretta con le organizzazioni sociali e con le istituzioni scientifiche nel campo della protezione dei diritti umani e civili.

11. La cooperazione con le Nazioni Unite e l'altre Organizzazioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni Internazionali Regionali di Ombudsman di altre Nazioni e le Organizzazioni regionali ed internazionali di Ombudsman competenti nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

IV. Modalità operative del Difensore civico

1. Chiunque lamenti che i propri diritti e le proprie libertà sono state violate, deve avere il diritto di rivolgersi direttamente al Difensore civico per ottenere tutela dei propri diritti e delle proprie libertà. La richiesta di assistenza, è gratuita.

2. Altri soggetti devono avere parimenti il diritto di rivolgersi al Difensore civico in difesa dei

soggetti privi di tutela e delle istituzioni sociali che agiscono conformemente al loro statuto.

3. Sarebbe necessario prevedere termini temporali, prendendo in considerazione eccezioni per motivi rilevanti, entro i quali le parti coinvolte possono rivolgersi al Difensore civico per proteggere i loro diritti e le libertà, indipendentemente dai termini di prescrizione per la tutela giurisdizionale, entro i quali i provvedimenti amministrativi e le pronunce giurisdizionali possano essere oggetto di impugnativa.
4. Se le persone che si rivolgono al Difensore civico non hanno attivato i procedimenti giurisdizionali o i ricorsi amministrativi cui sono legittimati, il Difensore civico dovrebbe evitar di attivare queste procedure, a meno che non ci si riferisca a persone prive di mezzi, a questioni di rilievo o ad importanti problematiche sociali.
5. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di attivarsi su istanza di parte e d'ufficio.
6. Il Difensore civico dovrebbe avere il diritto di chiedere chiarimenti al fine di comprendere il caso che sta trattando e di controllare la documentazione - anche acquisendola presso il proprio ufficio (nei casi in cui siano in corso indagini penali o giudiziarie - al termine del procedimento).
7. Nell'istruttoria delle proprie pratiche il Difensore civico dovrebbe seguire il principio di imparzialità, avendo la possibilità di conoscere gli accertamenti in corso presso le amministrazioni coinvolte, comprese le eventuali audizioni delle parti che han-

no richiesto la sua assistenza e l'efficienza dei procedimenti in corso. Dovrebbe essere informato circa le modalità con le quali l'amministrazione sta risolvendo il caso di coloro che gli hanno presentato istanza di tutela, mentre il rifiuto alla sua partecipazione nel procedimento dovrebbe essere motivato.

8. Le persone coinvolte dovrebbero essere informate circa le modalità con le quali il Difensore civico sta prestando loro assistenza. Il rifiuto di accoglimento di una richiesta di assistenza deve essere motivato.
9. Dovrebbero essere previsti meccanismi tesi ad assicurare l'effettività dell'azione dell'Ombudsman, quali:
 - 1) La previsione di un limite temporale per rispondere alle sue richieste o alle sue raccomandazioni da parte dei destinatari delle medesime,
 - 2) sanzioni legali volte a garantire all'ombudsman da comportamenti tesi ad ostacolare o ad impedire l'esercizio del suo mandato.
10. Il Difensore civico dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per la promozione dei diritti umani e civili e di libertà, lavorando con le associazioni della società civile su questo fronte e intraprendendo azione di mediazione - in caso di conflitti sociali, se si riferiscono a questioni connesse con il rispetto dei diritti umani e civili e di libertà.

Le relazioni presentate al parlamento dal Difensore civico circa il livello di rispetto dei diritti umani e di libertà devono essere rese note alla popolazione. In conformità

alla risoluzione 48/134, al Difensore civico deve essere garantito il diritto di renderle pubbliche, direttamente o attraverso i media, in modo che siano rese note le sue opinioni e raccomandazioni.

11. Se esiste un Difensore civico a livello centrale con competenze di settore o Difensori civici con competenze a livello locale nell'ambito di uno stesso stato, il Difensore civico nazionale con competenze generale deve collaborare con quelli locali e di settore fornire loro assistenza, se necessario. Una tale collaborazione non deve ledere l'indipendenza del Difensore civico di settore o di quello locale nel confronti del Difensore civico nazionale con competenze generali.
12. Lo stato deve garantire la difesa civica ad ogni livello amministrativo; se lo stato è organizzato a livello regionale o federale, o se le amministrazioni locali hanno autonomia amministrativa nei confronti dello stato, il Difensore civico deve essere garantito ad ogni livello nel rispetto dell'autonomia locale.
13. Il Difensore civico centrale deve essere accessibile ai cittadini senza necessità di doversi recare direttamente al suo ufficio. Tale possibilità deve essere garantita attraverso i mezzi di comunicazione e - a seconda delle possibilità - attraverso l'apertura di uffici sul territorio.
14. Il Difensore civico deve fornire assistenza al Difensore civico di un altro paese, se questi si rivolge a lui per assistenza nella tutela di diritti civili e libertà (di un altro soggetto) che è residente o ha interessi giuridici nel territorio del suo stato.

15. L'ombudsman dovrebbe analizzare le soluzioni adottate per risolvere i casi concreti a lui sottoposti ed utilizzarle al fine di trovare soluzioni al problema generale connesso al caso singolo che lo ha originato.

V. Cooperazione fra Difensori civici all'interno della rete delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali

1. I Difensori civici collaborano attraverso il confronto di opinioni, punti di vista ed esperienza a livello bilaterale e all'interno di organizzazioni internazionali o regionali. Il governo deve assicurare le risorse necessarie per questo tipo di collaborazione, compresa la possibilità di scambi di stages formativi, conferenze ed iniziative in settori specifici.

2. La collaborazione fra Difensori civici è mirata al rafforzamento e allo sviluppo degli strumenti legali internazionali a tutela dei diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite e delle loro organizzazioni e di organizzazioni regionali come il Consiglio D'Europa, l'Unione Europea ed in particolare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio D'Europa, il Mediatore Europeo, l'Ufficio dell'OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (*Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR*) e il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (*Council of the Baltic Sea States - CBSS*).

3. Particolare attenzione deve essere

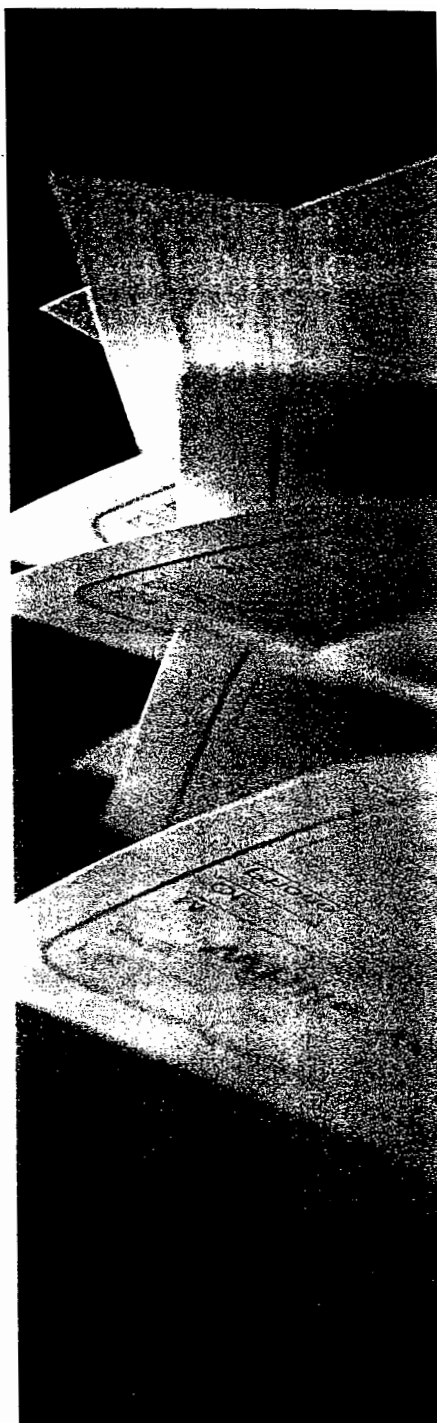
data alla cooperazione con i Difensori civici di recente istituzione, specialmente nei paesi in via di sviluppo, nei sistemi di recente democrazia ed in quei paesi dove sono stati attivati programmi di peace - keeping, peace - building a seguito di conflitti. In queste situazioni i Difensori civici devono collaborare all'interno della rete di organizzazioni nazionali ed internazionali contribuendo a rafforzare le nuove istituzioni attraverso collaborazioni con scambi di personale e programmi di formazione nelle procedure di trattazione dei reclami.

Varsavia, marzo 2004

NOTE

⁽¹⁾ Risoluzione 48/134 Istituzioni Nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'85a Seduta plenaria del 20 dicembre 1993.

⁽²⁾ Raccomandazione 80 (1999) e Risoluzione 80 (1999) sul ruolo dei Difensori civici/mediatori locali e regionali nel tutelare i diritti dei cittadini adottate dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D'Europa il 17 giugno 1999.



PAGINA BIANCA

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 5
“Nuova disciplina del Difensore Civico Regionale”.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

Le profonde innovazioni introdotte negli ultimi quindici anni dal legislatore nazionale e da quello regionale in materia di rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini hanno impresso una notevole svolta ed un'accelerazione al processo di burocratizzazione e di democratizzazione di questi rapporti, contribuendo alla costruzione di una Pubblica Amministrazione più "amica" degli utenti e dei cittadini.

Basti pensare, per ricordare gli esempi più significativi, a ciò che hanno rappresentato, sotto questo profilo, la Legge 7.8.1990 n.241 sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la Legge regionale n.12 del 23.4.1992 recante "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa", il DPCM 19.5.1995 sulla "Carta dei servizi pubblici sanitari", la Legge 15.5.1997 n.127 avente ad oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", la Legge 340 del 24.11.2000 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e, infine, la Legge 11 febbraio 2005 n.15 di modifica della L.241/90.

L'evoluzione del quadro legislativo ha accompagnato anche l'affermarsi e il diffondersi nelle varie realtà territoriali del nostro Paese, sia pure a macchia di leopardo e tra molti limiti e contraddizioni, della cultura della tutela (attraverso la difesa civica) non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini.

Si tratta di una esperienza in via di evoluzione che stenta ancora a consolidarsi ma verso la quale, anche nella nostra Regione, è crescente l'attenzione della pubblica opinione.

D'altra parte, l'elezione nel 1995 del primo Mediatore europeo, l'avvio della costruzione di una rete di difesa civica diffusa e articolata sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.11 del T.U. 267/2000, la presenza di norme di non facile interpretazione e applicazione, rendono ancora più urgente la necessità di porre mano ad una attenta rilettura della Legge Regionale sulla difesa civica in Basilicata, in grado, per un verso, di

ricondere in un quadro unitario le disposizioni attualmente vigenti, superando lacune, contraddizioni e sovrapposizioni, e, per l'altro, di puntualizzare meglio la natura e l'identità del Difensore Civico, definendone più compiutamente attribuzioni e funzioni, disciplinandone con migliore coerenza, rispetto alla natura di autorità indipendente, i requisiti, le prerogative, lo status e le modalità di elezione, "modellandolo", in altre parole, al mutato quadro normativo statale e regionale.

A queste esigenze, sinteticamente riportate, vuole rispondere la presente legge, i cui passaggi più significativi sono:

- la definizione del Difensore Civico quale autorità monocratica, autonoma e indipendente, preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi delle persone e dei cittadini (art. 2);
- la elencazione delle competenze e delle funzioni con l'attribuzione al Difensore Civico di un potere di iniziativa autonomo in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che dèstino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza (art. 5);
- la costituzione di un coordinamento dei Difensori Civici operanti sul territorio regionale (art. 4);
- la possibilità che, attraverso la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il Difensore Civico Regionale svolga le funzioni anche per gli Enti Locali che ne facciano richiesta (art. 12);
- l'individuazione precisa dei requisiti e delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la definizione di procedure di elezione che riportino la nomina nella esclusiva sfera di competenza del Consiglio Regionale eliminando la possibilità di attivazione dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio Regionale (artt. 13, 14 e 15).

Articolo 1**Ambito di applicazione**

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore Civico della Basilicata, già istituito con la L.R. 14 giugno 1986 n.11.
2. Le modalità di nomina e di revoca del Difensore Civico sono disciplinate unicamente dalla presente legge. Non trovano applicazione, per il Difensore Civico, le disposizioni previste da altre leggi regionali relative alle nomine negli Enti di competenza regionale.
3. Le attribuzioni e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme statali e dalle altre leggi regionali in materia.



Articolo 2**Autonomia**

1. Il Difensore Civico, autorità monocratica preposta alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi di persone fisiche, associazioni, formazioni sociali in relazione agli atti e ai comportamenti della Pubblica Amministrazione, svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza dell'istituto; collabora con gli altri Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome, si raccorda con il Mediatore Europeo e con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali della difesa civica aderire.



Articolo 3**Attribuzioni e funzioni**

1. Il Difensore Civico è promotore della buona amministrazione.
2. Il Difensore Civico interviene, per la tutela dei soggetti, individuati al precedente articolo 2, comma 1, che abbiano diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da Uffici o servizi degli Enti, organi o soggetti di cui al seguente articolo 4.
3. Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.
4. Il Difensore Civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.
5. Il Difensore Civico presta assistenza e consulenza, in base alla presente legge, alle Associazioni dei Lucani all'Estero ed agli immigrati residenti in Basilicata.



Articolo 4**Ambito dell'intervento**

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il Difensore Civico interviene presso:
 - a) l'Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti;
 - b) Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale;
 - c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali;
 - d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate;
 - e) Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.
2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell'esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il parere del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della convenzione il Difensore Civico Regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l'adozione degli eventuali provvedimenti.
3. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali
4. Allo scopo di rendere effettivo il coordinamento dell'attività dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione è istituita la Conferenza Regionale dei Difensori Civici, che nomina al suo interno un Coordinatore. La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta all'anno per individuare modalità organizzative atte ad evitare sovrapposizioni di intervento.

